

 COMUNE DI Ulassai Prov. Ogliastra	Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale	COPIA
	N. 3	DEL 31/01/2017
OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI). ANNO D'IMPOSTA 2017 – AZZERAMENTO.		

L'anno **duemiladiciassette**, il giorno **trentuno** del mese di **gennaio**, alle ore **18,00** .

Nella sala delle adunanze consiliari della Sede Municipale, a seguito di invito diramato dal Sindaco, si è riunito il Consiglio Comunale, prima convocazione in sessione ordinaria ed in seduta pubblica .

Presiede la seduta **Serra Gian Luigi**, in qualità di **Sindaco** .

Risultano all'appello nominale:

COGNOME E NOME	PRESENTI	COGNOME E NOME	PRESENTI
Serra Gian Luigi	Si	Moi Michele	No
Orrù Antonello	Si	Pilia Alberto	Si
Boi Maria	Si	Rossi Paoletta	Si
Boi Roberto	Si		
Cannas Isabel	Si		
Deiana Franco	Si		
Deidda Giuseppe	Si		

Sono presenti **9**, ed assenti **1** .

Con l'assistenza del Segretario Comunale **Dott.ssa Maria Chiara MURGIA** .

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto:

- Il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
- Il Responsabile del servizio economo finanziario, per quanto concerne la regolarità contabile;

Ai sensi dell'articolo 49 del D.lgs 18.08.2000 n. 267, hanno espresso pareri che, riportati in calce al presente atto, ne costituiscono parte integrante e sostanziale

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che con Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità per l'anno 2014), art. 1, commi 639 e seguenti, è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC) che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali a decorrere dal 1° gennaio 2014.

La IUC si compone:

- 1) dell'imposta municipale propria (**IMU**), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;
- 2) di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (**TASI**), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile;
- 3) nella tassa sui rifiuti (**TARI**), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

Richiamato l'art. 1, comma 683, della L. 147/2013 il quale riserva all'organo consiliare l'approvazione delle aliquote TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 con possibilità di differenziale in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;

Visto l'articolo 1, comma 169, della legge n. 296 del 27.12.2006 (Legge Finanziaria per l'anno 2007), il quale dispone che *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*

Visto altresì l'art. 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 che testualmente dispone:

“15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche

graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.”;

Vista la legge di stabilità per l'anno 2016, legge n. 208 del 2015c all'art.1 c.14 sancisce l'esclusione della tasi delle abitazioni principali, declinandola anche con riferimento alla specificità del tributo. In particolare la lettera a) con una modifica al c. 639 della Legge 147/2013, elimina la Tasi dai fabbricati destinati ad abitazione principale a carico del possessore e dell'utilizzatore e del suo nucleo familiare, ad eccezione degli immobili classificati nelle categorie A/1, A/8 e A/9. Il ristoro del mancato gettito per i Comuni verrà effettuato mediante il fondo di solidarietà comunale;

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n.6 del 12.04.2016 relativa all'approvazione del Regolamento per l'applicazione dell'imposta Unica Comunale (IUC);

Richiamato l'art. 1, commi 669 e seguenti, parzialmente modificati dal D.L. 16/2014, che disciplinano l'applicazione della TASI;

Rilevato, in particolare, che l'art. 1, comma 676, della L. 147/2013 stabilisce nella misura dell'1 per mille l'aliquota base della TASI prevedendo la possibilità di riduzione dell'aliquota fino all'azzeramento;

Considerato che, a norma dell'art. 7 comma 7 sezione II del "Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale", approvato dal Consiglio Comunale nell'anno 2016, il Consiglio con propria deliberazione individua i servizi indivisibili e indica analiticamente, per ciascuno di tali servizi, i relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;

Accertato che i servizi indivisibili erogati dal comune di Ulassai, e previsti nella proposta di Bilancio di previsione 2016 sono stimati come da dettagliato elenco che segue:

• Elezioni e consultazioni popolari – anagrafe e stato civile	€ 62.410,00
• Protezione civile	€ 0,00
• Polizia locale e amministrativa	€ 45.750,00
• Viabilità e infrastrutture stradali	€ 125.500,00
• Sistema integrato di sicurezza urbana	€ 36.600,00

per complessivi

€ 270.260,00

Considerato che l'entrata derivante dall'applicazione della TASI risulta essere pari ad € 36.360,95 presunti, determinata applicando l'aliquota di base alle rendite catastali rilevate nella dalla banca dati a disposizione dell'Ufficio Tributi per l'anno 2016;

Rilevato che la minore entrata, pari ad € 36.360,95, determinata dall'azzeramento dell'aliquota TASI, non compromette l'equilibrio del bilancio di previsione per l'esercizio 2017 in quanto si è provveduto ad una pari riduzione della spesa corrente;

Considerato che la TASI:

- presenta numerosi problemi applicativi connessi alla natura ibrida del tributo, con elementi connaturati alla struttura impositiva dell'IMU ed innesti derivanti dalla disciplina della TARI, in particolare quelli connessi alla solidarietà dell'obbligazione tributaria;
- comporta un aggravio degli adempimenti dei contribuenti, costretti ad effettuare conteggi separati ed autonomi rispetto a quelli dell'IMU;

Tenuto conto dell'elevata pressione fiscale generale che va a gravare sulle famiglie e sulle imprese locali;

Ritenuto doveroso, per questa Amministrazione, non gravare ulteriormente imponendo un aggiuntivo prelievo ma, per contro, attuare una politica che si dimostri di sicuro impatto positivo sui bilanci familiari e delle imprese locali;

Vista la nuova legge di bilancio per l'anno 2017 (Legge n.232 del 11.12.2016);

Ritenuto pertanto, nell'ambito delle politiche tributarie di questa Amministrazione, ed in un'ottica di semplificazione del rapporto con i contribuenti, di disapplicare la TASI anche per l'anno 2017, azzerando l'aliquota per tutte le tipologie di immobili;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento di Contabilità;

Visti i risultati della votazione : presenti e votanti 9, voti a favore 9,

UNANIME DELIBERA

DI AZZERARE, per le motivazioni esposte in premessa alle quali integralmente si rinvia, le aliquote della TASI per l'anno 2017;

Di incaricare il responsabile della Tasi a trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dall'esecutività della presente deliberazione e comunque entro e non oltre il 14 ottobre (termine perentorio), ai sensi dell'articolo 13, comma 12, del D.L. n. 201/2011 (L. n. 214/2011) e dell'articolo 1, comma 688, undicesimo periodo, della legge n. 147/2013;

Con ulteriore votazione palese ed unanime, attesa l'urgenza, il presente provvedimento viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma del T.U., approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

